

ANMCI

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Indirizzo: Via San Biagio n.1 - 02010 Micigliano (RI) P.I. e C.F. 00113670574 Telef. e Fax (0746) 577893
E-MAIL comunedimicigliano@libero.it pec: comune.micigliano.ri@legalmail.it

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI VIENE POSTO IN VENDITA IL BOSCO GOVERNATO A FUSTAIA SITUATO NEL COMUNE DI MICIGLIANO (RI), DI PROPRIETÀ DELLA STESSA AMM.NE COMUNALE, SITO IN LOCALITÀ "CAMPOFOROGNA" (PART.LLA PGAF 315) E "VALLE LONGA" (PART.LLA PGAF 316) FG. 24 PART.LLE CATASTALI 5, 13, DI HA COMPLESSIVI 19,0681, SUL QUALE SI INTENDE EFFETTUARE UN DIRADAMENTO MISTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI
ALBO PRETORIO

VISTO il R.D. n. 827 del 23.05.1924

In esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 10/2015

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 15.02.2019

In esecuzione della Determinazione n° 23/2019 dell'area tecnica:

Pubblicato all'Albo Pretorio con il
n. 110 dal 05/03/2019
al 20/03/2019
Micigliano, li 05/03/2019

RENDE NOTO

Che il Comune di Micigliano, in data 22/03/2019..... alle ore 13:00 presso la sede municipale, alla presenza della Commissione, che verrà successivamente nominata, procederà alla vendita del materiale legnoso, ritraibile dal taglio del bosco sito in località "Campoforogna" (part.lla PGAF 315) e Valle Longa (part.lla PGAF 316) censito al Fig. 24, Part.lle catastali 5-13 sul quale si intende effettuare taglio di diradamento misto per una superficie di HA complessivi 19,0681.

1. CONDIZIONI GENERALI DELL'ASTA

L'asta sarà tenuta con il metodo di cui agli art. 63 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n.827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta pari ad € 13.682,67 (tredicimilaseicentottantadue/67 Euro) (art. 73 comma c) R.D. n.827 del 23.05.1924);

La vendita avverrà a corpo partendo dal prezzo posto a base di gara con offerte in rialzo. La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel capitolato d'oneri, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione.

Il taglio dovrà essere effettuato alle condizioni contenute nel progetto di taglio agli atti e capitolato d'oneri allegato alla presente.

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Il verbale di gara non costituisce contratto e l'aggiudicazione diverrà efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte del Responsabile del Servizio tramite apposita determinazione.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso L'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi successivi all'aggiudicazione, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito cauzionale versato.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'asta.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare l'avvenuta costituzione, presso una Banca del deposito cauzionale definitivo in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo di contratto. La cauzione provvisoria di cui all'art.5 del capitolato d'onere può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva riducendo l'eventuale ammontare del versamento stesso.

Oltre a quanto sopra riportato, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una cauzione dell'importo di € 1.368,27 (milletrecentosessantotto/27 Euro), mediante assegno circolare intestato al Comune, a garanzia degli eventuali danneggiamenti causati dal transito con mezzi pesanti della strada di accesso all'imposto e di altri eventuali danni causati durante l'operazione di diradamento. Detta cauzione sarà restituita alla fine dei lavori di diradamento previa verifica ed accertamento da parte degli organi di competenza.

In caso di morte o altro inadempimento dell'aggiudicatario, L'Ente venditore ha la facoltà di recedere il contratto senza alcun indennizzo.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 lettera c), del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato ai precedenti e seguenti punti. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Qualora due o più partecipanti abbiano presentato offerte equivalenti e parimenti accettabili, si procederà, nella stessa seduta, secondo quanto stabilito dall'art. 77 del citato Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta.

3. PREZZO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è pari ad € 13.682,67 (tredicimilaseicentottantadue/67 Euro) oltre IVA ;

4. ESPERIMENTO DELL'ASTA:

L'asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso il Comune di Micigliano - Via S.Biagio n° 1, il giorno ...22.03.2013..... alle ore 13:00 secondo il metodo stabilito in premessa.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE ALLA GARA:

Per partecipare all'asta le ditte interessate debbono presentare:

- 1) l'offerta segreta (redatta su competente bollo) indicando l'aumento offerto in cifre e in lettere a pena di nullità. **Non sono ammesse offerte in ribasso.**

L'offerta deve essere iscritta in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione "offerta di gara". Tale busta deve contenere esclusivamente l'offerta di gara.

- 2) i seguenti documenti da racchiudersi in separata busta:

- a) autocertificazione ai sensi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 attestante l'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, I.A.A. in qualità di ditta boschiva con indicazione della data di iscrizione e del numero.
- b) autocertificazione ai sensi ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 sostitutiva del certificato del Coordinamento Provinciale del C.F.S. del territorio nel quale il concorrente esercita la propria attività
- c) La quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune comprovante il deposito provvisorio della somma di € 273,65 (duecentosettantatremila/65 euro) a titolo di garanzia dell'offerta, per spese di perizia, di contratto, di aggiudicazione, di collaudo ed ogni altra spesa inerente e conseguente al presente appalto, spese che sono tutte interamente a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui il deposito provvisorio dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'integrazione dell'importo secondo le disposizioni che all'uopo impartirà l'Amministrazione appaltante. Per coloro che non avessero potuto effettuare il deposito in tempo utile, è consentito effettuare il deposito

medesimo prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente di gara, mediante assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente Appaltante.

d) Una dichiarazione con la quale il concorrente:

- attesti di essersi recato sul posto ove deve eseguirsi il diradamento e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione nonché del capitolato d'oneri e di aver giudicato l'offerta fatta remunerativa;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel capitolato d'oneri allegato, negli elaborati progettuali agli atti.
- di non trovarsi in condizioni di contenzioso ovvero di morosità con l'Ente appaltante;

e) Una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara mediante un proprio incaricato.

La dichiarazione e l'offerta debbono essere sottoscritte, a pena nullità, dal legale rappresentante della ditta concorrente ed essere accompagnate da fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

È ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva a norma della vigente normativa.

La busta contenente l'offerta di gara di cui al punto 1) e la documentazione di cui al punto 2) deve essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Sul plico così confezionato deve essere apposta la dicitura "Offerta per il pubblico incanto del giorno 22/03/2018 alle ore 13:00 per il diradamento misto del bosco in loc. Campoforogna-Valle Longa (part.III PGAF 315-316)".

Tale plico deve pervenire presso la Sede del Comune entro le ore 12:00 del giorno 20/03/2018 mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o consegna manuale. Il termine è perentorio e verranno escluse dalla gara tutte le offerte pervenute successivamente anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana.

L'offerta deve essere espressa in euro.

6. NON POSSONO ESSERE AMMESSE ALLA GARA:

- a. Coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b. Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;

7. ELABORATI D'ASTA

Il presente avviso d'asta è disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.comunemicigliano.gov.it.

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 saranno disponibili, gli atti relativi al bando.

8. AVVERTENZE:

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni generali e speciali imposte dal capitolato d'oneri del progetto di taglio oltre alle prescrizioni di massima di Polizia Forestali e dei regolamenti delle legge forestali vigenti. L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto.

A gara espletata verranno immediatamente restituite le cauzioni provvisorie ai concorrenti ad eccezione di quella dell'aggiudicatario il quale dovrà firmare il contratto entro i termini di legge pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione provvisoria versata.

Decorso tre mesi dall'invito senza che l'aggiudicatario abbia preso in consegna il lotto venduto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale definitivo.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario, il Comune potrà procedere alla revoca del verbale di aggiudicazione e all'affidamento dell'appalto alla ditta seconda classificata o, in caso di rinuncia di questa, alle successive mediante scorrimento della graduatoria.

In tal caso verrà incamerato il deposito di garanzia provvisoria versato in sede di asta.

L'aggiudicatario dovrà assumere la consegna entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione del contratto e i lavori dovranno essere portati a termine entro ventiquattromesi dalla data di consegna.

L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente e con preavviso di 15 giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Gruppo Carabinieri Forestale Coordinamento e stazione competente per territorio.

9. PAGAMENTI:

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente in due rate uguali scadenti:

- a. la prima all'atto di stipula del contratto;
- b. il rimanente quando l'aggiudicatario avrà tagliato metà del bosco, secondo quanto certificato dal direttore del controllo del taglio.

A decorrere dal sessantunesimo giorno di ritardo nel pagamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto.

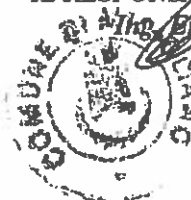
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento relativo all'intervento oggetto della presente asta è l'Ing. Romagnoli Raffaella.

**IL PRESENTE BANDO DI GARA VIENE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
PER GIORNI QUINDICI.**

L'inosservanza di una delle succitate prescrizioni comporta l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. *Eugenio Salvati*


CAPITOLATO D'ONERI

DELLE CONDIZIONI SOTTO LE QUALI VIENE POSTO IN VENDITA IL BOSCO GOVERNATO A FUSTAIA SITUATO NEL COMUNE DI MICIGLIANO (RI), DI PROPRIETÀ DELLA STESSA AMM.NE COMUNALE, SITO IN LOCALITÀ "CAMPOFOROGNA" (PART.LLA PGAF 315) E "VALLE LONGA" (PART.LLA PGAF 316) FG. 24 PART.LLE CATASTALI 5, 13, DI HA COMPLESSIVI 19,0681, SUL QUALE SI INTENDE EFFETTUARE UN DIRADAMENTO MISTO.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'Ente pone in vendita, in esecuzione della determinazione dell'area tecnica n.23 del 21.02.2019, il materiale legnoso ritraibile taglio con indirizzo a diradamento misto del bosco in località "Campoforogna (part. PGAF 315)" e "Valle Longa" (part. PGAF 316) censito al foglio n° 24 particelle catastali n° 5-13 per una superficie di HA 19,0681. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro € 13.682,67 (tredicimilaseicentottantadue/67 Euro) , la vendita, è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L'Ente venditore all'atto della consegna ne garantisce solamente i confini.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è costituito esclusivamente da legna da ardere racchiuso entro i seguenti confini, circoscritti con piante doppiamente anellate al fusto a metri 1,30 da terra riportanti i numeri che racchiudono entrambi i lotti, vanno dal n.1 al n.46.

Art. 4 - la vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare:

1. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
2. Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale Gruppo Carabinieri Forestali del territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a due mesi a quella della gara.
3. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 273,65 (duecentosettantatre/65 euro) (2% importo a base di gara) a garanzia dell'offerta e per spese di contratto (per carta bollata, diritti di rogito, registrazione, ecc.), le quali sono tutte a carico del deliberatario a carico del quale è anche l'I.V.A. nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile è consentito di effettuarlo prima dell'apertura della gara nelle mani del Presidente della Commissione di Gara, in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato tale procedura, debitamente legalizzata dovrà essere unita in originale al verbale.

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualunque altro motivo.

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art.7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5.

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione è da sottoscrivere della commissione di gara e verrà approvato e pubblicato con relativo provvedimento di legge, opportunamente trasmesso all'aggiudicatario. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita, una volta sottoscritto, corredato da una copia del Capitolato d'Oneri.

Art. 10 - Alla stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare l'avvenuta costituzione presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o altra Banca di un deposito cauzionale definitivo in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno di Gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali della misura del 10% dell'importo del contratto.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 5 può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva riducendo di eventuale ammontare il versamento stesso.

Oltre a quanto sopra riportato, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una cauzione dell'importo di € 1.368,27 (milletrecentosessantotto/27 Euro), mediante assegno circolare intestato al Comune, a garanzia degli eventuali danneggiamenti causati dal transito con mezzi pesanti della strada di accesso all'imposto e di altri eventuali danni causati durante l'operazione dei diradamento. Detta cauzione sarà restituita alla fine dei lavori di diradamento previa verifica ed accertamento da parte degli organi di competenza.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art.10 entro i termini ivi previsti, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 (venti) giorni il materiale venduto.

Copia dell'invito e del Contratto di vendita sarà rimesso alla Direzione dei Lavori, che provvederà a sua volta, alla consegna del bosco.

Trascorsi i tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerare il deposito cauzionale definitivo e quello provvisorio.

Art. 13- L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente in due rate di uguale importo scadenti:

- La prima all'atto della stipula del Contratto;
- La seconda quando l'aggiudicatario avrà tagliato il 50% del lotto.

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di riconsegna del bosco.

Qualora poi il ritardo durasse oltre il sessantunesimo, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 15 (quindici) giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Gruppo Carabinieri Forestale Coordinamento e stazione competente per territorio.

Art. 15 - Il taglio e lo sgombero del materiale legnoso deve avvenire in ventiquattro mesi, così come di seguito specificati:

- Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso del lotto da utilizzare dovrà essere terminato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della consegna;

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati, salvo eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 - La eventuale proroga dei termini per il taglio dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi.

La proroga dei termini, comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dalla Direzione Lavori.

Art. 17 - L'aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art. 12.

Art. 18 - L'aggiudicatario, nella utilizzazione dei lotti venduti è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima a di Polizia Forestale, sia nei regolamenti e delle leggi forestali in vigore. (L.R 28.10.2002 N. 38 e REG. REGIONALE del 18.05.2005)

Art. 19 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, la D.L. procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, del rappresentante dell'Ente, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva in sede di collaudo.

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno luogo alle sanzioni amministrative.

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare animali da tiro, da soma ed altri.

Art. 21 - Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso del Gruppo Carabinieri Forestale, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 22 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili tutte le piante contrassegnate con gli anelli periferici impressi a petto d'uomo sia doppi che singoli o qualunque altro segno praticato con la vernice. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità previste dall'art. 8 delle vigenti Prescrizioni di massima e Polizia Forestale.

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n° 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa (L.R. 28.10.2002 N. 38 e REG. REGIONALE del 18.05.2005).

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n° 44 del 12 settembre 1994.

Art. 24 - La D.L. previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con avviso di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica della D.L., salvo all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art.12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della D.L. predetta salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato :

- a) A tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) A riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti, e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- c) Ad esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art.15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale l'Ente provvederà allo sgombero passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 29 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla D.L.

Art. 30 - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per le infrazioni e conseguenti sanzioni, si fa riferimento alla L.R. n. 4 del 20 gennaio 1999.

Art. 31 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tal chiusura potrà essere anticipata all'eventuale comunicazione raccomandata all'Ente, alla D.L. ed al Gruppo Carabinieri Forestale Coordinamento. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione alla D.L.. Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento delle parti la regolarità dei lavori verrà accertata anche in loro assenza.

Art. 32 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di regolare esecuzione per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Art. 33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del certificato di regolare esecuzione o collaudo di tutti i danni commessi, da chiunque o contro chiunque, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rilevando l'Ente da qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.

Art. 36 - Avvenuto il collaudo il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che il Collaudatore abbia verificato che da parte dell'aggiudicatario sia stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi e per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso secondo quanto previsto dagli art. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38 - L'approvazione del presente contratto è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce. Agli effetti tutti dell'art. 134 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione degli articoli dal numero 1 al 40, del presente capitolato e che approva tutti specificatamente.

Art. 39 - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2440 del 18/11/1923 e del Reg.N° 827 del 23/05/1924

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40- L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

- a) Le piante doppiamente anellate e numerate in senso orario dal n. 1 al n. 46 con vernice rossa che delimitano i confini del bosco assegnato al taglio;
- b) Le piante che delimitano gli spigoli della/e area/e di saggio; le piante non contrassegnate da vernice che ricadono all'interno dell'area/e di saggio;
- c) Dovranno rimanere a dote del bosco tutte le piante sul piano dominante e dominato con le chiome migliori (dominanti e codominanti) e piante con diametri di 18 cm ed oltre tale misura (tranne gli esemplari martellati);
- d) Specie accessorie (aceri, sorbi) per favorire la biodiversità floristica.
- e) Divieto di taglio e/o asportazione di tutte le piante con diametro a ml 1,30 da terra superiore a cm 18 ad eccezione fatta che siano martellate;

- f) **Divieto di taglio e/o asportazione di tutte le piante morte in piedi e/o marcescenti con diametro a ml 1,30 da terra superiore a cm 40,00. Tali piante possono essere asportate solo per comprovate esigenze fitosanitarie;**
- g) **Divieto di taglio e/o asportazione di tutte le piante che presentino cavità o che possano costituire nidi o rifugi per la fauna selvatica;**
- h) **Salvaguardia degli individui di dimensioni maggiori o vetusti e con chioma espansa e ramificata**

Art. 41- L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni di cui alla pronuncia della valutazione di incidenza del bosco di cui trattasi da parte della Regione Lazio:

- **Il taglio, l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero della legna al punto di concentramento devono essere sospesi dal 15 aprile al 15 luglio;**
- **Devono essere rilasciati gli alberi con cavità sul tronco o nidi sulla chioma e quelli deperienti, morti in piedi e schiantati a terra;**
- **Devono essere rilasciati tutti i fusti con diametro con diametro a 1,30 m da terra pari o superiore a 40 cm;**
- **Devono essere rilasciate a dote del bosco tutte le specie aventi portamento arboreo diverse dal faggio;**
- **L'esbosco deve avvenire mediante animali da soma o a mano;**
- **Divieto di aprire nuove piste di esbosco e di realizzare opere di movimento terra;**

FIRMA DELLE PARTI